



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Novembre 2013 – nr. 3***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

**Acconti soggetti IRES –  
Aumento della misura degli acconti per gli anni 2013 e 2014 –  
Proroga dei termini di versamento per il 2013**

**INDICE**

- 1 Premessa**
- 2 Acconti IRES e IRAP di banche, finanziarie e assicurazioni**
  - 2.1 Misura degli acconti per il 2013*
  - 2.2 Termini di versamento della seconda o unica rata per il 2013*
  - 2.3 Misura degli acconti per il 2014*
- 3 Acconti IRES e IRAP degli altri soggetti IRES**
  - 3.1 Misura degli acconti per il 2013*
  - 3.2 Termini di versamento della seconda o unica rata per il 2013.3 Misura degli acconti per il 2014*
- 4 Acconti delle addizionali IRES**
- 5 Conferma della misura e dei termini di versamento per i soggetti IRPEF**

## 1 PREMESSA

Sulla *G.U.* 30.11.2013 n. 281 è stato pubblicato il DL 30.11.2013 n. 133 (c.d. "decreto IMU"), entrato in vigore il giorno stesso, che ha **umentato** la misura degli **acconti IRES e IRAP** dovuti dalle banche, dalle altre società finanziarie e dalle società e dagli enti che esercitano attività assicurativa.

Inoltre, il DM di attuazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 15 co. 4 del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, firmato dal Ministro dell'Economia e il cui contenuto è stato anticipato dal Ministero dell'Economia con il comunicato stampa 30.11.2013 n. 236, ha incrementato dell'1,5% la misura degli acconti dovuti da tutti i soggetti IRES per il 2013 e il 2014.

Per i contribuenti interessati dall'incremento, è stato altresì **prorogato il termine di versamento** della seconda o unica rata di acconto.

Il quadro che ne deriva è illustrato nella presente Informativa.

## 2 ACCONTI IRES E IRAP DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI

### 2.1 MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2013

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"), le banche (inclusa la Banca d'Italia), le altre società finanziarie, nonché le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, determinano l'**acconto IRES** in base alla misura del **130%**.

Pertanto, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, tali soggetti dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 130% dell'importo indicato nel rigo RN17 del modello UNICO 2013 SC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

La misura del **130%** si applica anche all'**acconto IRAP** dovuto dai soggetti in esame.

Pertanto, le banche (inclusa la Banca d'Italia), le altre società finanziarie, nonché le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 130% dell'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

### 2.2 TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA PER IL 2013

Per le banche (inclusa la Banca d'Italia), le altre società finanziarie, nonché le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, il versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:

- entro il **10.12.2013**, per i **soggetti "solari"**;
- entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

### 2.3 MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2014

Per il periodo d'imposta 2014, i soggetti IRES esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi calcoleranno l'acconto dell'**IRES** (e, conseguentemente, dell'**IRAP**) in misura pari al **101,5%**.

## 3 ACCONTI IRES E IRAP DEGLI ALTRI SOGGETTI IRES

### 3.1 MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2013

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti "solari"), i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni determinano l'**acconto IRES** in base alla misura del **102,5%**.

Pertanto, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, tali soggetti dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% dell'importo indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (per gli enti non commerciali) del modello UNICO 2013 SC o ENC (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

La misura del **102,5%** si applica anche all'**acconto IRAP** dovuto dai soggetti in esame.

Pertanto, i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, per calcolare l'importo dovuto quale **seconda o unica rata**, dovranno:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 102,5% dell'importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non ci si avvalga del metodo previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

### 3.2 TERMINI DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA PER IL 2013

Anche per i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, il versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:

- entro il **10.12.2013**, per i **soggetti "solari"**;
- entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

### 3.3 MISURA DEGLI ACCONTI PER IL 2014

Per il periodo d'imposta 2014, anche i soggetti IRES diversi da banche, altre società finanziarie e assicurazioni calcoleranno l'acconto dell'**IRES** (e, conseguentemente, dell'**IRAP**) in misura pari al **101,5%**.

## 4 ACCONTI DELLE ADDIZIONALI IRES

L'aumento della percentuale di acconto e la connessa proroga dei termini di versamento interessano anche le **addizionali IRES**:

- del **10,5%** per le società **non operative** e in perdita sistematica (art. 2 co. 36-*quinquies* del DL 13.8.2011 n. 138 conv. L. 14.9.2011 n. 148);
- del **10,5%** per le imprese dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 81 co. 16 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133 (e successive modifiche);
- del **4%** per le imprese ad elevata capitalizzazione dei settori petrolifero ed energetico, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7 (e successive modifiche);
- sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "**tassa etica**" o *pornotax*), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).

Pertanto, gli acconti delle suddette addizionali andranno determinati:

- per il **2013**, nella misura del 102,5% o del 130% a seconda della tipologia del soggetto;
- per il **2014**, nella misura del 101,5%.

Il relativo versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:

- entro il **10.12.2013**, per i **soggetti "solari"**;
- entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

## 5 CONFERMA DELLA MISURA E DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI IRPEF

Nulla cambia per i soggetti IRPEF, in capo ai quali rimangono **invariati**:

- sia il **termine** di pagamento, fissato al **2.12.2013**;
- sia la misura dell'acconto, pari al **100%**.

Pertanto, in sede di versamento della **seconda o unica rata**, le persone fisiche devono:

- determinare l'**acconto IRPEF** complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Uguualmente, con riferimento all'**IRAP**, le persone fisiche e le società di persone, in sede di pagamento della **seconda o unica rata**, devono:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2013 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Infine, rimangono invariati anche le modalità e i termini di versamento degli acconti:

- del 95% della **cedolare secca** sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
- del 100% dell'**imposta sostitutiva** prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "**nuovi**" contribuenti **minimi**), di cui all'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111;
- del 100% dell'**IVIE** e dell'**IVAFE** (art. 19 co. 13 - 22 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214);
- del 100% dell'addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "**tassa etica**" o *pornotax*), introdotta dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 (e successive modifiche).